

Costituita con DPGR 28 dicembre n.62  
Sede legale: via Venezia n.16 - 15121 Alessandria. Codice fiscale/Partita IVA: 01640560064.  
Telefono: (0131) 206111- [www.ospedale.al.it](http://www.ospedale.al.it)  
[info@ospedale.al.it](mailto:info@ospedale.al.it) – [asoalexandria@pec.ospedale.al.it](mailto:asoalexandria@pec.ospedale.al.it) (solo certificata)

**DETERMINAZIONE N. 0001023 del 14/08/2024**

**Struttura: Processi Amministrativi Generali e di Approvvigionamento**

**Oggetto:**

**AUTORIZZAZIONE ADEGUAMENTO PREVISIONALE PREZZI /  
DETERMINAZIONE N. 1269 DEL 18.10.2019: ``ADESIONE ESITI GARA  
INTERAZIENDALE ESPLETATA DALL`ASL AL PER LA FORNITURA DI  
MATERIALE PARAFARMACEUTICO OCCORRENTE A QUESTA AZIENDA  
OSPEDALIERA” AGGIUDICATA DA ASL AL CON DETERMINAZIONE N. 922 DEL  
02.10.2019 - LOTTO 27 DITTA KALTEK SPA. (NESSUNA SPESA).**

**RESPONSABILE STRUTTURA(\*)**

**Ferrando Fabrizio**

*L'Estensore: **Incerti Maria***

*Data 13/08/2024*

*Il Responsabile del procedimento con la sottoscrizione della proposta, a seguito dell'istruttoria effettuata, attesta che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza.*

*Il Responsabile del Procedimento: **Francesca Braschi***

*Data 13/08/2024*

*Proposta: 0001072 del 12/08/2024*

*Hash proposta: 6428cadf1b82175db72fb5a89b83be0366b21e8133fa09ed0910dfcf4a396d17*

**STRUTTURA: Processi Amministrativi Generali e di Approvvigionamento**

**OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ADEGUAMENTO PREVISIONALE PREZZI / DETERMINAZIONE N. 1269 DEL 18.10.2019: ``ADESIONE ESITI GARA INTERAZIENDALE ESPLETATA DALL'ASL AL PER LA FORNITURA DI MATERIALE PARAFARMACEUTICO OCCORRENTE A QUESTA AZIENDA OSPEDALIERA" AGGIUDICATA DA ASL AL CON DETERMINAZIONE N. 922 DEL 02.10.2019 - LOTTO 27 DITTA KALTEK SPA. (NESSUNA SPESA).**

Il Responsabile del Procedimento Amministrativo  
**Braschi Francesca**

VISTO il D.Lgs 165/2001 e s.m.i.;

VISTO il vigente Atto Aziendale;

VISTO il regolamento vigente che disciplina le competenze per l'adozione degli atti amministrativi,

**IL DIRETTORE**

VISTA la Procedura Aziendale P27 "Adozione deliberazioni e determinazioni dirigenziali";

VISTO il D.Lgs 18/04/2016 n.50 "*Codice dei Contratti pubblici*" e s.m.i.;

VISTO in particolare il D.L. 27 gennaio 2022, n. 4 Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico;

VISTO in particolare l'articolo 106 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, rubricato "*Modifica di contratti durante il periodo di efficacia*";

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*";

VISTO nello specifico l'art. 226 "*Abrogazioni e disposizioni finali*" del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 che al comma 2 stabilisce: "*A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso*";

RICHIAMATA la D.G.R. 43-6861 del 09.12.2013 con la quale sono state individuate cinque Aree Interaziendali di Coordinamento a livello sanitario della Regione Piemonte, tra cui la n. 5 comprendente le aziende sanitarie regionali ASL AL, ASL AT e l'Azienda Ospedaliera "SS Antonio e Biagio e Cesare Arrigo" di Alessandria, con l'obiettivo, tra l'altro, di espletare gare in forma aggregata;

RICHIAMATA la D.G.R. 26-6945 del 23.12.2014 con la quale la Regione Piemonte, nel dettare disposizioni transitorie alle AA.SS.RR. per la continuità della funzione acquisti, dispone di continuare a perseguire l'obiettivo della programmazione degli acquisti a livello aggregato di A.I.C. 5;

PREMESSO che:

- Con Determinazione n. 1269 del 18.10.2019, questa Azienda Ospedaliero-Universitaria aderiva agli esiti della procedura di gara per la fornitura quadriennale di materiale parafarmaceutico occorrente alle AA.SS.RR. dell'AIC 5 (gara n. 7252517), dalla stessa aggiudicata con determinazione n. 922 del 02.10.2019;
- ad esito della citata procedura, l'operatore economico Kaltek Spa è risultato aggiudicatario dei lotti n. 24 – 25 – 27 e 36;
- con successive Determinazioni n. 89 del 26.01.2024 e 878 del 10.07.2024 questa AOU prendeva atto delle proroghe per mesi 6 + 6 disposte da ASL AL, le quali prorogano la scadenza contrattuale fino a tutto il 31.12.2024;

EVIDENZIATO che i contratti derivanti dall'adesione alla gara di cui ai punti precedenti sono disciplinati dalla previgente normativa, ovvero dal Decreto Legislativo 50/2016, ai sensi dell'art. 226, comma 2, lett. b) del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, atteso che la relativa procedura di affidamento è stata interamente espletata dall'ASL AL, in data anteriore all'entrata in vigore del Decreto stesso;

DATO ATTO che:

- a seguito di emissione di ordinativo n. AO-2024-10233 del 11.07.2024, l'operatore economico Kaltek Spa comunicava di non poter evadere tale ordine in quanto si rendeva necessario rettificare il prezzo del prodotto richiesto *10739 Pappagallo per uomo in BS polietilene* aggiudicato al lotto n. 27 della procedura di gara sopra richiamata, sottolineando che il nuovo prezzo era stato comunicato e accettato anche da ASL AL in fase di loro ordine;
- in data 16.07.2024, questa Amministrazione provvedeva ad interpellare ASL AL, a verifica di quanto comunicato dalla ditta Kaltek, ricevendo conferma tramite email che - alla data indicata - ASL AL non aveva ancora formalizzato la revisione prezzi già riconosciuta;
- le giacenze del predetto articolo, conservate presso il Magazzino della Farmacia di questa Azienda, sono scarse e la S.C. Farmacia Ospedaliera necessita urgentemente del prodotto aggiudicato nel lotto 27 della gara sopra richiamata;

DATA EVIDENZA che questa Amministrazione ha recentemente svolto apposita istruttoria volta alla preventiva verifica della sussistenza dei presupposti necessari per il riconoscimento del compenso revisionale, nella prospettiva di pervenire ad un equo bilanciamento degli interessi delle parti ed alla regolare esecuzione del contratto (Determinazione n. 652 del 04.06.2024 – documentazione a supporto presentata in data 21.05.2024);

RICHIAMATO l'art. 30, comma 8, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che rimanda per quanto non espressamente previsto nel Codice appalti e negli atti attuativi, per la fase di esecuzione, alle disposizioni del Codice civile e per quel che qui rileva, alle disposizioni civilistiche che prevedono rimedi volti a riequilibrare

il sinallagma sulla base dei principi di buona fede ed equità tra le parti, ivi compreso l'art. 1467 del Codice Civile che recita: *“Nei contratti a esecuzione continuata o periodica ovvero a esecuzione differita, se la prestazione di una delle parti è divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili, la parte che deve tale prestazione può domandare la risoluzione del contratto, con gli effetti stabiliti dall'art. 1458. La risoluzione non può essere domandata se la sopravvenuta onerosità rientra nell'alea normale del contratto. La parte contro la quale è domandata la risoluzione può evitarla offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto”*;

DATO ATTO che:

- la presente richiesta trova regolamentazione secondo la vigente disciplina in materia di contratti pubblici di forniture e servizi di cui al Decreto Legislativo 18/04/2016 nr. 50 e s.m.i., poiché la procedura di gara è stata espletata ai sensi del suddetto Decreto Legislativo;
- la fattispecie in esame rientra nella disciplina prevista dall'art. 106, comma 1 lett. a), del D. Lgs. 18/04/2016 nr. 50 e s.m.i. per i contratti di forniture di beni e servizi a carattere continuativo o periodico per i quali è stata prevista l'introduzione nel contratto di apposite clausole di revisione dei prezzi;
- l'istruttoria in merito alla revisione prezzi contrattuali deve essere effettuata con riferimento ai c.d. “costi standard” determinati dall'A.N.A.C. ai sensi del comma 7 dell'articolo 9 del d.l. 66/2014 (Acquisizione di beni e servizi attraverso soggetti aggregatori e prezzi di riferimento) che prevede in carico a detta Autorità di fornire, a partire dal 1/10/2014, attraverso la banca dati nazionale dei contratti pubblici, un'elaborazione dei prezzi di riferimento alle condizioni di maggiore efficienza di beni e servizi, tra quelli di maggiore impatto in termini di costo a carico della pubblica amministrazione, nonché di pubblicare sul proprio sito web i prezzi unitari corrisposti dalle pubbliche amministrazioni per gli acquisti di tali beni e servizi;

RILEVATO che:

- in assenza della pubblicazione dei dati previsti dall'art. 7, comma 4, lett. c) del D. Lgs. 163/06 e s.m.i. da parte dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, al fine dell'applicazione della clausola revisionale di rivalutazione dei prezzi spettanti alle imprese fornitrici di beni e servizi, si è consolidata nella prassi amministrativa l'utilizzo di una metodologia di analisi di variazione suppletiva che prevede la revisione dei corrispettivi, dopo il primo anno di vigenza del contratto, mediante ricorso all'indice di variazione dei prezzi per le famiglie di operai ed impiegati, c.d. indice F.O.I., mensilmente pubblicato dall'I.S.T.A.T. sul proprio sito internet ([www.istat.it](http://www.istat.it)), nonché dal C.C.N.L. di riferimento dell'appalto;
- tale meccanismo è considerato dalla dottrina e dalla giurisprudenza come uno dei metodi di variazione del corrispettivo nei contratti di acquisto di durata pluriennale in quanto individua, a titolo orientativo e non tassativo, un parametro di valutazione del mutamento dei prezzi delle pubbliche forniture derivanti da dati oggettivi ed ufficiali, che consente la remunerazione delle imprese con riferimento

all'incidenza dei costi della manodopera nonché delle altre componenti di spesa che incidono sull'utile d'esercizio nella gestione del contratto;

ACCERTATO, in fase istruttoria, che

- la documentazione presentata a supporto dell'istanza di revisione prezzi risulta ragionevolmente motivata, dando evidenza dei generali incrementi di costo (dal mese di marzo 2022 al mese di gennaio 2024 - fatture relative all'acquisto delle materie prime);
- l'aumento percentuale richiesto è inferiore alla variazione dell'indice ISTAT FOI del periodo settembre 2019 – luglio 2024;

RITENUTO - ad esito dell'istruttoria condotta, ex art. 106, commi 1, lett. a) e 2 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e in assenza di ulteriori disposizioni da parte della Stazione appaltante capofila ASL AL - di riconoscere secondo buona fede, con le modalità previste dall'ordinamento di questa Azienda Ospedaliero-Universitaria, la rinegoziazione dei prezzi contrattuali al fine del riequilibrio del contratto alterato dalle attuali contingenze, secondo il prospetto di seguito riportato:

| Lotto | Cod. Areas | Descrizione del prodotto              | Conf. | Prezzo di | NUOVO  | Perc. incremento |
|-------|------------|---------------------------------------|-------|-----------|--------|------------------|
|       |            |                                       |       | gara      | PREZZO |                  |
| 27    | 10739      | Pappagallo per uomo in BS polietilene | 60 pz | € 0,88    | € 1,00 | 13,63%           |

DATO ATTO che la variazione di prezzo è da applicarsi a tutti i corrispettivi fatturati a far data dal 11 luglio 2024 fino alla scadenza del contratto o a nuova diversa comunicazione in merito da parte della Stazione appaltante capofila ASL AL;

CONFERMATO, per i fini di cui all'art. 3 della Legge 13.08.2010, n. 136, il CIG derivato assunto in fase di aggiudicazione / proroga che risulta tuttora capiente;

RITENUTO di autorizzare la registrazione sull'applicativo aziendale AREAS della variazione del prezzo del prodotto e l'aggiornamento del contratto n. 2024-46;

RILEVATA la correttezza e la regolarità del procedimento amministrativo, ai sensi della Legge n. 241/90 e s.m.i.;

## **D E T E R M I N A**

**Per le motivazioni esposte in premessa, che integralmente si confermano:**

1. di riconoscere, su istanza inoltrata dall'operatore economico Kaltek Spa, la rinegoziazione del prezzo, ai sensi dell'art. 106, commi 1 e 2, del D.Lgs 18 aprile 2016 e s.m.i., del prodotto aggiudicato nel lotto 27 nell'ambito della procedura di gara per la fornitura quadriennale di materiale parafarmaceutico occorrente alle AA.SS.RR. dell'AIC 5 (gara n. 7252517), – Aggiudicata dall'ASL con Determinazione n. 922 del 02.10.2019 – determina di adesione AOU AL n. 1269 del 18.10.2019;
2. di dare atto che la S.C. Farmacia Ospedaliera necessita urgentemente del prodotto aggiudicato nel lotto 27 della gara sopra richiamata e che ASL AL (azienda capofila) ha comunicato tramite email di non aver ancora formalizzato la richiesta e riconosciuta revisione prezzi;

3. di dare atto che la richiesta revisione prezzi è autorizzata ad esito di apposita istruttoria e il conseguente incremento prezzi è inferiore alla variazione dell'indice ISTAT FOI del periodo settembre 2019 – luglio 2024;
4. di dare atto che le condizioni economiche decorrono a far data dal 11 luglio 2024 fino alla scadenza del contratto o a nuova diversa comunicazione in merito da parte della Stazione appaltante capofila ASL AL;
5. di disporre la variazione dei prezzi di cui al contratto attuativo, n. di riferimento sull'applicativo aziendale AREAS 2024-46, stipulato da questa Azienda Ospedaliero-Universitaria con l'operatore economico Kaltek Spa;
6. di confermare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge 13.08.2010, n. 136, che il CIG derivato assunto in fase di determinazione risulta tuttora capiente;
7. di assolvere agli obblighi di trasparenza, di cui all'art. 37 D.Lgs. n. 33/2013 ed all'art. 29, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante di pubblicare del presente provvedimento sul sito web aziendale all'indirizzo [www.ospedale.al.it](http://www.ospedale.al.it), sezione “amministrazione trasparente”;
- 8. di autorizzare e dichiarare l'immediata esecutività della presente determinazione, prevista dall'art. 28 comma 2 della L.R. n.10 del 24.1.1995, sussistendo le condizioni di cui all'art.134 del D.Lgs. n.267 del 18.8.2000, stante la necessità di garantire la continuità del contratto in oggetto.**

IL DIRETTORE

**Ferrando Fabrizio**